COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

****

N. 14 DEL 31/03/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

==========

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio
Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Nicola Burani.
Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 14 DEL 31.03.2021

Presenti n. 12 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti" ;

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847 ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

TENUTO CONTO che in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera

g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.;

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa ai sensi del D.Lgs. 507/93 modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 6del 29.1.1999;
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 07/11/1994;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la proposta di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante (allegato 1) per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: Disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla Legge n. 160/2019
- CAPO II: Esposizione pubblicitaria, disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperti al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;
- CAPO III: Diritti sulle pubbliche affissioni, disciplina il servizio delle pubbliche affissioni effettuate a cura del Comune o del concessionario del servizio negli impianti a ciò destinati;
- CAPO IV: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche, disciplina i criteri di applicazione del canone relativa alle occupazioni anche abusive delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la modalità per la richiesta il rinnovo il rilascio e la revoca delle concessioni. Vengono inoltre disciplinate la misura della tariffa, la classificazione delle strade, la riscossione del canone;
- CAPO V: canone mercatale, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ALLEGATO A: riporta la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici del Comune

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone unico in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internetwww.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

PRESO ATTO inoltre che le tariffe del Canone Unico saranno determinate dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla presente variazione con nota acquisita al prot. n. 2895 del 29.03.2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019;
2) di approvare contestualmente il relativo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a far parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
3) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
4) di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;
5) di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
6) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

Con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco	**Il Vice Segretario Comunale**
Avv. Giuseppe Artioli	Nicola Burani

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 25/03/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 25/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I SETTORE:AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 25/03/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 25/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

****

==========

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 14 del 31/03/2021 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì 07/04/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

==========

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 31/03/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

==========

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 07/04/2021 al 22/04/2021
diverrà ESECUTIVA il 31/03/2021 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì 07/04/2021

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
(Provincia di Reggio Emilia)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 5
Articolo 1 – Disposizioni comuni 5
Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali 5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 8
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale 8
Articolo 4 – Autorizzazioni 8
Articolo 5 – Richiesta di autorizzazione 8
Articolo 6 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione 10
Articolo 7 - Anticipata rimozione 10
Articolo 8 - Divieti e limitazioni 11
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 11
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 11
Articolo 11 – Presupposto del canone 12
Articolo 12 – Soggetto passivo 12
Articolo 13 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 12
Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone 13
Articolo 15 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela" 13
Articolo 16 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati 14
Articolo 17 - Frecce direzionali – Pre-insegne 14
Articolo 18 - Locandine 14
Articolo 19 - Striscioni e gonfaloni 14
Articolo 20 – Dichiarazione 14
Articolo 21 - Dichiarazioni per particolari fattispecie 15
Articolo 22 – Riduzioni 16
Articolo 23– Esenzioni 16
Articolo 24 - Pagamento del canone 17
Articolo 25 – Rimborsi e compensazione 17
Articolo 26 - Accertamenti e sanzioni 18
Articolo 27 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati 18
Articolo 28 - Autotutela 19
Articolo 29 - Riscossione coattiva 19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 19
Articolo 30 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 19
Articolo 31 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 19
Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni 20
Articolo 33 – Manifesti abusivi 20
Articolo 34 - Riduzione del diritto 21
Articolo 35 - Esenzione dal diritto 21
Articolo 36 - Pagamento del diritto 21
Articolo 37 - Norme di rinvio 21
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 22
Articolo 38 – Disposizioni generali 22
Articolo 39 – Divieto di concessione 22

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni 22
Articolo 41 - Occupazioni occasionali 22
Articolo 42- Occupazioni abusive 23
Articolo 43- Occupazioni d'urgenza 24
Articolo 44- Domanda di occupazione 24
Articolo 45 - Istruttoria della domanda 25
Articolo 46 - Conclusione del procedimento 25
Articolo 47 - Rilascio della concessione 25
Articolo 48 - Contenuto del provvedimento di concessione 26
Articolo 49 - Obblighi del concessionario 26
Articolo 50 - Durata dell'occupazione 26
Articolo 51 - Titolarità della concessione e subentro 26
Articolo 52 - Decadenza ed estinzione della concessione 27
Articolo 53 - Modifica, sospensione o revoca della concessione 28
Articolo 54 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione 28
Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 29
Articolo 56 - Classificazione delle strade 29
Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alle fattispecie delle occupazioni 30
Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 30
Articolo 59 - Agevolazioni 30
Articolo 60 - Modalità di applicazione del canone 30
Articolo 61 - Modalità di applicazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 31
Articolo 62 - Soggetto passivo 31
Articolo 63 - Esenzioni 31
Articolo 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 33
Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee 33
Articolo 66 - Norme comuni per il versamento 33
Articolo 67 - Sospensione del versamento 34
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva 34
Articolo 69 - Rimborsi e compensazione 34
Articolo 70 - Sanzioni 34
Articolo 71 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati 35
Articolo 72 - Attività di recupero 35
Articolo 73 - Autotutela 35
Articolo 74 - Riscossione coattiva 36
CAPO V – CANONE MERCATALE 36
Articolo 75 – Disposizioni generali 36
Articolo 76 - Domanda di occupazione 36
Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 36
Articolo 78 - Classificazione delle strade 37
Articolo 79- Criteri di commisurazione del canone 37
Articolo 80 - Occupazioni abusive 37
Articolo 81 - Soggetto passivo 37
Articolo 82- Occupazione per commercio itinerante 37

Articolo 83- Agevolazioni 37
Articolo 84- Modalità di applicazione del canone 38
Articolo 85- Versamento del canone mercatale 38
Articolo 86- Sospensione del versamento..... 38
Articolo 87- Accertamento e riscossione coattiva 38
Articolo 88- Rimborsi e compensazione 38
Articolo 89 - Sanzioni 38
Articolo 90 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati 38
Articolo 91 - Attività di recupero..... 38
CAPO VI – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....38
Articolo 92- Contenzioso 38
Articolo 93 - Disposizioni transitorie e finali 39

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 816 e 847, della Legge 27/12/2019, n. 160 sono istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, disciplina i criteri di applicazione dei canoni di cui al comma 1.
3. Il presente Regolamento istituisce e disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Il canone di cui ai commi da 816 a 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo n. 285/1992 limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
5. Il canone di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
   a) "occupazione di suolo pubblico" e "occupazione di spazi ed aree pubbliche": l'occupazione di spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune, quali, a titolo esemplificativo, strade, corsi, piazze, portici, parchi, giardini, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti e canali;
   b) "concessione" o "autorizzazione": atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
   c) "canone": il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui al punto precedente;
   d) "tariffa": rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);
   e) "impianti pubblicitari": quelli così definiti dal Codice della Strada e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato;
   f) "diffusione di messaggi pubblicitari":
      - qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel

rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso;
- qualsiasi forma di messaggio che sia da tali luoghi in qualsiasi modo percepibile, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi;
- ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, intendendosi per tali i messaggi ad oggetto economico aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro;

Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

g) "mezzi di effettuazione pubblicitaria"

Insegna di esercizio

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio

di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

h) "<u>forme di pubblicità</u>"

Permanenti: forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;

Temporanee: forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 44, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare

attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, comprese le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie, sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 5 – Richiesta di autorizzazione.

1. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al servizio competente del Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
   a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo mail e PEC;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, l'indirizzo mail e PEC, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
e) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto, da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
f) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna, con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
g) fotomontaggio dell'installazione pubblicitaria e documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
h) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
   a) amministrazione rilasciante;
   b) soggetto titolare;
   c) numero dell'autorizzazione;
   d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
   e) data di scadenza.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
5. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
6. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa pubblicitaria. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
7. L'Ufficio competente riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
8. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa. Il diniego deve essere espresso e motivato
10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

12. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente, oltre al caso di cui al comma precedente, non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
13. Il Comune si riserva di non rilasciare autorizzazioni per installazioni di impianti:
    - in corrispondenza di aree vincolate dalla Soprintendenza delle Belle Arti;
    - nei tratti in corrispondenza di percorsi ciclo pedonali;
    - in prossimità di monumenti e/o edifici di rilevanza storica e culturale.
14. La pubblicità permanente si intende prorogata di anno in anno, salvo presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione, da inoltrarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
15. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
16. La disdetta esonera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
17. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio competente, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, previo il pagamento del canone dovuto, a partire dalla data di subentro. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso.
18. Analoga comunicazione deve essere presentata dal concessionario originario o dagli eredi in caso di morte. Con la detta comunicazione il Concessionario originario può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla data di subentro.

Articolo 6 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
   a) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
   b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
   a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
   c) la rinuncia del concessionario da comunicare all'ufficio competente.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è vietata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. E' altresì vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.
2. E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà essere anche disciplinata.
5. I messaggi pubblicitari contenuti nei mezzi per la loro diffusione previsti dal presente regolamento non devono:
   a) contenere dichiarazioni o rappresentazioni che siano tali da indurre in errore i consumatori;
   b) riportare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura;
   c) contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
   d) offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini;
   e) offendere la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;
   f) contenere denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, le forme di pubblicità non rispettose delle prescrizioni di cui al presente regolamento nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.
3. Il Comune rimuove i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico

ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 12 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. Per la questa pubblicità il canone è dovuto, rispettivamente, al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. La pubblicità di cui al presente comma è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
6. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nell'articolo 13 comma 1.

7. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno *e* per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirlo a richiesta dei soggetti autorizzati alla verifica.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Campegine appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) tipologia del mezzo pubblicitario;
   b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. I coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard annua e giornaliera relativi ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nonché le corrispondenti tariffe, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si confermano le tariffe già in vigore.
6. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i relativi coefficienti moltiplicatori e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
7. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti moltiplicatori, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

Articolo 15 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta superiore alle 48 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; in caso contrario, tali impianti vengono equiparati, sia dal punto di vista autorizzatorio che di assoggettamento al canone, ad un'esposizione pubblicitaria.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

Articolo 16 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 17 - Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 18 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 19 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 20 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione può essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato nei tempi e con le modalità di cui all'art. 24 del presente Regolamento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 21 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per gli stessi cartelli "vendesi/affitasi", se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
7. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;

Articolo 23– Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
   e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
   f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
   h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
   i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
   j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
      - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

l) la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e religiose realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

m) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

Articolo 24 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Il canone relativo alla pubblicità permanente deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Per il solo anno 2021 la scadenza è fissata al 30 giugno.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Qualora il canone annuale sia di importo superiore ad € 1.500,00 lo stesso può essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Per il solo anno 2021 le scadenza delle rate sono fissate al 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone in modalità rateale, qualora ne ricorrano le condizioni.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, dichiarate situazioni di emergenza o da particolari situazioni di disagio economico.

Articolo 25 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente.

Articolo 26 - Accertamenti e sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento viene notificato al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto, comprensivo di canone sanzione ed interessi, non superi €15,00.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 27 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati

1. Il Comune può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36 (trentasei), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, secondo il seguente schema:
   - fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione
   - da Euro 100,01 ad Euro 500,00 fino a quattro rate mensili
   - da Euro 501,01 ad Euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
   - da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
   - oltre Euro 6.000,01 ad Euro 10.000, 00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;
2. Per gli importi superiori a Euro 10.000,00 il funzionario responsabile può fissare un numero di rate superiori a 36 (trentasei) fino ad un massimo di 72 (settantadue), riservandosi la facoltà di richiedere all'interessato la presentazione di una fideiussione a garanzia;
3. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e deve avere durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione deve espressamente prevedere:
   - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
   - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
   - l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6 del presente articolo.
5. Nel caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito residuo non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 28 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Comune può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

Articolo 29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 30 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 31 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. 1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Le tipologie di canoni dovuti per le pubbliche affissioni sono le seguenti:
   - canone per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione
   - canone per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
   - canone per ciascun foglio di dimensione superiori a 70x100 per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione
   - canone per ciascun foglio di dimensione superiori a 70x100 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
3. Ai canoni di cui al comma precedente si applicano le seguenti maggiorazioni:
   - commissioni inferiori a 50 fogli: maggiorazione del 50%;
   - manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli: maggiorazione del 50%;
   - manifesti costituiti da più di dodici fogli: maggiorazione del 100%;
4. I coefficienti e le tariffe da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio

Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo per ciascuna commissione deliberato ogni anno dalla Giunta Comunale, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti.

Articolo 33 – Manifesti abusivi

1. L'affissione di manifesti privi della concessione o autorizzazione comunale, è considerata abusiva. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
   a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
   b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
   c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determina l'obbligo di corrispondere al Comune:
   a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento;
   b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
   c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e articolo 23 del vigente codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari

abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
a) al pagamento delle somme dovute;
b) alla rimozione dei manifesti affissi a proprie spese.

Articolo 34 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 35 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.
2. Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del diritto.
3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

Articolo 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata, delle quali il comune abbia la disponibilità, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Non sono soggette a concessione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del comune.

Articolo 39 – Divieto di concessione

1. Non potrà in alcun caso essere concessa l'occupazione del suolo pubblico oppure di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali;
2. Le domande per il rilascio delle concessioni di occupazione di cui al presente capo dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiari di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo al quale "*è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*" e di ripudiare il fascismo ed il nazismo.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La durata permanente si intende comunque sempre non superiore ad anni 29;
   b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 41 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
   a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, benefiche e sportive;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) occupazioni di durata inferiore a 8 ore qualora riguardino: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero, operazioni di trasloco e di mantenimento del verde;

d) occupazioni occasionali della durata inferiore a 4 ore;

e) occupazioni realizzate a scopo benefico e solidaristico da Associazioni, Comitati del Nido di infanzia, Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie del territorio comunale.

f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 10 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni o ordinanze.

Articolo 42- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
   - occasionali come definite dall'art. precedente per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro i divieti delle autorità pubbliche;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o

della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 43- Occupazioni d'urgenza

1. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 44- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata, a pena di improcedibilità, almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata, a pena di improcedibilità, almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione, redatta su apposito modulo predisposto dal comune o su carta semplice resa legale con marca da bollo del valore vigente al momento della presentazione, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR n. 642/1972 e s.m.i. deve contenere:
   a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
   b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
   c) individuazione su stralcio planimetrico in scala adeguata dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta;
   d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
   e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
   f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché al rilascio delle eventuali cauzioni e/o garanzie che gli uffici competenti ritenessero opportuno richiedere;

h) sottoscrizione dell'istante o di chi lo rappresenta munito di apposita delega con potere di firma;

6. la domanda deve essere corredata degli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 45 - Istruttoria della domanda

1. Il settore competente a svolgere l'istruttoria e al rilascio degli atti di concessione è Settore III Assetto del Territorio – Ambiente e Patrimonio.
2. L'ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare ed al controllo della documentazione allegata, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
3. Ove la domanda risulti incompleta, entro 5 giorni dalla presentazione della stessa, è formula all'interessato apposita richiesta di integrazione o regolarizzazione. Il richiedente integra o regolarizza la domanda entro i successivi 5 giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Ove per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, detti pareri devono essere espressi e comunicati tempestivamente all'ufficio richiedente.

Articolo 46 - Conclusione del procedimento

1. Terminata l'istruttoria il procedimento amministrativo si conclude con l'emissione del relativo provvedimento di concessione contenente l'indicazione del destinatario e la determinazione analitica del canone da corrispondere secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. In caso di emissione di provvedimento di diniego, si procede ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

Articolo 47 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
   - Marca da bollo del valore vigente all'atto del rilascio del provvedimento;
   - Spese di sopralluogo se dovute;
   - Deposito cauzionale quando richiesto.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il

termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell'occupazione.
3. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta.

Articolo 48 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:
   - la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
   - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
   - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
   - obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 39.
2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
3. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto, quando previsto, il canone nella misura e nei tempi stabiliti dal provvedimento.

Articolo 49 - Obblighi del concessionario

1. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
   a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
   b) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi;
   c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
   d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
   e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, fatta salva l'autorizzazione del Comune;
   f) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 50 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 51 - Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato (fatta eccezione da quanto previsto dalle disposizioni relative alle aree mercatali di cui al Capo V del presente regolamento).
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
   a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
   b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
8. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data di scadenza del diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

Articolo 52 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
   a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) mancato rispetto, anche tramite collaboratori o dipendenti, delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero, mancata osservanza delle norme di legge e regolamenti in materia;
   c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   d) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficio competente avvia il procedimento di decadenza ai sensi della Legge 241/1990.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità delle persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
   c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 53 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può **modificare, sospendere o revocare** in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato e/o imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
2. La **sospensione temporanea** della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere **revocate** se non per necessità di pubblico servizio.
4. La **revoca** dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza il riconoscimento di interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, se dovuti, valgono le condizioni stabilite all'art. 47, comma 2.

Articolo 54 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico può essere rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il commercio sulle aree pubbliche) deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 44 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga è ammessa in casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno dieci giorni prima del termine dell'occupazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
7. La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata almeno 2 mesi prima della fine dell'occupazione. La disdetta non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell'annualità versata.
8. La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea non dà luogo a restituzione del canone.
9. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio del procedimento amministrativo

Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 56 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco di cui **all'Allegato "A"** al presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alle fattispecie delle occupazioni

1. La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è ottenuta moltiplicando la tariffa base per i coefficienti di fattispecie.
2. La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie.

Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Articolo 59 - Agevolazioni

1. La superficie eccedente i 1.000 mq, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, è calcolata in ragione del 10%;
2. Per le sole superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi 100 mq sono conteggiati in ragione del 50%, mentre i mq successivi fino a 1.000 mq sono conteggiati al 25% e i mq eccedenti i 1.000 mq sono conteggiati al 10%;
3. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, culturale, ricreativo, sportivo e produttivo per il paese, può convenzionarsi di volta in volta con gli operatori, stabilendo specifici canoni fissi, anche a forfait ed eventuali esenzioni;
4. Si ribadisce che in ogni caso l'autorizzazione è vincolata alla verifica delle condizioni di sicurezza in particolare per le occupazioni di suolo in sede stradale e comunque al rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento;
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 60 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 61 - Modalità di applicazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 63 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e soggetti alla sola comunicazione:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative istituzionali, celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, scientifiche, sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione;
   c) Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'art. 10 del Dlvo 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
   d) le occupazioni con fioriere, rastrelliere e attrezzature per deposito cicli ec on tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
   e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
   f) gli accessi e i passi carrabili;

g) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

i) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

l) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili con ingombro inferiore al metro quadrato;

n) le occupazioni realizzate con veicoli e carriaggi degli esercenti attività di spettacoli viaggianti, circensi o mestieri girovaghi;

o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

p) occupazioni temporanee comportanti somministrazione o vendita in occasione di iniziative promosse da privati, enti, associazioni, con il patrocinio del Comune;

q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile e tende per una proiezione massima di 2 metri;

r) le occupazioni di cantieri per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di fabbricati confinanti con l'area pubblica per la quale viene chiesta l'occupazione di suolo pubblico, nei soli casi in cui non sia possibile organizzare diversamente il cantiere, per il periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e comunque per un massimo di 12 mesi dalla data della concessione. Il periodo strettamente necessario alla rimozione del pericolo verrà determinato dal Responsabile del Settore;

s) le occupazioni di cantieri per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di fabbricati confinanti con l'area pubblica per la quale viene chiesta l'occupazione di suolo pubblico, nei soli casi in cui non sia possibile organizzare diversamente il cantiere, per il periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e comunque per un massimo di 12 mesi dalla data della concessione. Il periodo strettamente necessario alla rimozione del pericolo verrà determinato dal Responsabile del Settore;

t) le occupazioni di cantieri per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate dal Comune o eseguite da un soggetto attuatore sulla base di una convenzione stipulata con il Comune stesso;

u) le occupazioni di suolo pubblico conseguenti ad ordinanze emesse dal Comune per la tutela della pubblica e privata incolumità , per il periodo strettamente necessario alla rimozione del pericolo e comunque per un massimo di 12 mesi dalla data di emissione dell'ordinanza. Il periodo strettamente necessario alla rimozione del pericolo verrà determinato dal Responsabile del Settore;

v) Le occupazioni occasionali previste dal presente regolamento all'art. 41.

w) Le occupazioni realizzate in occasione delle fiere di cui all'art. 27, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 114/98 e s.s.m.i.

Articolo 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti "annuali" il versamento del canone deve essere effettuato per anno solare, compreso per intero l'anno solare di rilascio della concessione. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione, mentre per gli anni successivi entro il 31 gennaio.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Ai fini del versamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 66 del presente regolamento.

Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere corrisposto in unica soluzione per tutto il periodo con le seguenti tempistiche:
   - per durata fino a 30 giorni entro il termine dell'occupazione
   - per durata superiore ai 30 giorni, entro il trentesimo giorno dall'inizio dell'occupazione;

Articolo 66 - Norme comuni per il versamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'atto di concessione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa tuttavia, su richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento con le seguenti modalità:
   - in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo con scadenze 31/01 – 30/04 – 31/07 – 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 500,00. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza entro il mese di inizio dell'occupazione e al 31 dicembre dello stesso anno, oppure se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, alla data della cessazione;
   - in due rate semestrali anticipate di uguale importo con scadenze 31/01 – 31/07, qualora l'ammontare del canone sia compreso fra euro 250,00 e euro 500,00. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 gennaio, la prima rata è versata entro il mese di inizio dell'occupazione, mentre se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, l'unica rata deve essere corrisposta entro il mese di inizio dell'occupazione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, pena la decadenza della concessione.

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 10,00 per le permanenti, e a Euro 5,00 per le temporanee.
5. Il versamento, in qualsiasi modo effettuato, è arrotondato all'Euro superiore.

Articolo 67 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, dichiarate situazioni di emergenza o da particolari situazioni di disagio economico.
2. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 69 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 70 - Sanzioni

1. **Nel caso di omesso o parziale versamento** del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del canone omesso o parzialmente versato oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. **Nel caso di tardivo versamento**, sia del canone complessivo sia di una o più rate nel caso di rateizzazione, si applicano le seguenti sanzioni:
   - dal 1° al 30° giorno di ritardo una penale dell'1,00 per cento dell'importo il cui termine di pagamento è scaduto, moltiplicata per il giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
   - dopo il 30° giorno di ritardo una penale pari al 50 per cento dell'importo il cui termine di pagamento è scaduto, fatto salvo quanto previsto all'art. 55 per la decadenza della concessione
3. **Per le occupazioni abusive** si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. **Per le occupazioni abusive** ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma precedente, fermo restando

l'applicazione degli artt. 20, co 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.lgs 285/1992.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo seguente.

Articolo 71 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati

1. Il Comune può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36 (trentasei), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, secondo il seguente schema:

- fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da Euro 100,01 ad Euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da Euro 501,01 ad Euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- oltre Euro 6.000,01 ad Euro 10.000, 00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;

2. Per gli importi superiori a Euro 10.000,00 il funzionario responsabile può fissare un numero di rate superiori a 36 (trentasei) fino ad un massimo di 72 (settantadue), riservandosi la facoltà di richiedere all'interessato la presentazione di una fideiussione a garanzia;
3. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e deve avere durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6 del presente articolo.
5. Nel caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito residuo non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

Articolo 73 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Comune può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

Articolo 74 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 75 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art.1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le aree di proprietà privata di cui il comune abbia la disponibilità.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare i in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 76 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone si applicano le disposizioni previste dall'art. 55 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 78 - Classificazione delle strade

1. Ai fini della classificazione delle strade si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 79- Criteri di commisurazione del canone

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie alimentari e non alimentari specificate nella delibera di approvazione delle tariffe determinate giornalmente e al metro quadro.
2. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 80 - Occupazioni abusive

Ai fini dell'individuazione e della disciplina delle occupazioni abusive si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 81 - Soggetto passivo

Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 82- Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
   a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
   b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 83- Agevolazioni

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, culturale, ricreativo, sportivo e produttivo per il paese, può convenzionarsi di volta in volta con gli operatori, stabilendo specifici canoni fissi, anche a forfait.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 84- Modalità di applicazione del canone

Ai fini delle modalità di applicazione del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 85- Versamento del canone mercatale

Ai fini del versamento del canone mercatale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65 e 66 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 86- Sospensione del versamento

Ai fini della sospensione del versamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 87- Accertamento e riscossione coattiva

Ai fini dell'accertamento e della riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 88- Rimborsi e compensazione

Ai fini del rimborso e della compensazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 89 - Sanzioni

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 90 - Rateizzazione del versamento di importi arretrati

Ai fini della rateizzazione del versamento di importi arretrati si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del presente regolamento.

Articolo 91 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

CAPO VI – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 92- Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le controversie concernenti l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 93 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento sarà soggetto ad una duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

VERBALE N. 52/2021

COMUNE DI CAMPEGINE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere in merito a "ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") – APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

COMUNE DI CAMPEGINE
Comune di Campegine
Protocollo N.0002895/2021 del 29/03/2021
E

L'anno 2021 il giorno 27 marzo, alle ore 9:30, il sottoscritto Revisore unico dei conti del Comune di Campegine, Dr. Franco Santarelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2019, ha proceduto alla lettura ed esame della documentazione inviata tramite email, in data 25 marzo 2021, dal competente ufficio del Comune di Campegine, ai fini dell'espressione del parere di cui in oggetto.

Pertanto il Revisore nell'ambito del suo ruolo

visti

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 14/2021 del *1° Settore Affari Generali, programmazione e gestione risorse*, avente ad oggetto "ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") – APPROVAZIONE REGOLAMENTO" di cui allo schema di deliberazione predisposto che viene conservato agli atti dal presidente;

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

- lo statuto dell'Ente;

richiamati

- l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, richiamato dall'art. 1 comma 702 della L. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- i commi 816-847 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

visto

- in particolare l'art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;

considerato

- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

dato atto

- che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

considerato che

- l’Ente in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, ritiene necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti Regolamenti:

  - Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni concernenti l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassi ai sensi del D.Lgs. 507/93 modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 6del 29.1.1999;

  - Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 07/11/1994;

- l’Ente ritiene necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento del NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816 A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO”);

preso atto

- che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

acquisito

- il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario Dr. Nicola Burani;
- il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del 1° Settore Dr. Nicola Burani;

richiamato

- l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, il quale prevede al comma 1 lett. b.7) che l’organo di revisione esprima il parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

esprime

parere favorevole alla proposta n. 14/2021 avente ad oggetto “ISTITUZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART 1 COMMI DA 816

A 847 L. 160/2019 (CD. "CANONE UNICO") - APPROVAZIONE REGOLAMENTO", viste le motivazioni espresse nella stessa.

La seduta termina alle ore 10:00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cesena, 27 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
(Dott. Franco Santarelli)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 06/07/2021
Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro